



COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO

PROVINCIA DI LATINA

P.za Lanzuisi, n. 1 - 04017 San Felice Circeo (LT)

Telefono 0773.5221 - Fax 0773.546043 - www.comune.sanfelicecirceo.it

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 63 DEL 16-07-2019	OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 DI DIVIETO DI BALNEAZIONE DEL TRATTO DI MARE FRONTE LA FOCE DEL CANALE RIO TORTO
---------------------------------------	--

IL SINDACO

Premesso che, su segnalazione del Comune di San Felice Circeo di cui alla nota sindacale prot. N. 14069 del 05.07.2019 veniva sollevata la problematica relativa a probabili fonti di inquinamento della costa del Comune di San Felice Circeo con ripercussioni anche sulla salute dei cittadini e, nel contempo, si chiedeva di valutare l'esigenza di programmare un intervento di verifica anche per conoscere la natura dei fenomeni indicati e per avviare precise iniziative finalizzate alla tutela della salute pubblica;

Considerato che l'Arpalazio sede di Latina avviava in data 11 luglio 2019, attraverso il personale della Capitaneria di Porto di San Felice Circeo un prelievo nelle acque del Canale Rio Torto, in prossimità della foce, a seguito di segnalazione del Comune di San Felice Circeo;

Considerato, altresì, che il campione prelevato NRG 4661 del 12 luglio 2019 veniva sottoposto ad analisi e che gli esiti preliminari relativi alle analisi microbiologiche effettuate evidenziavano una elevata contaminazione di origine fecale, con valori di Escherichia Coli maggiori di 2000MNP, con la riserva di comunicare tutti gli atti relativi al campionamento non appena completati;

preso atto che in esito a quanto comunicato da ARPALAZIO occorre provvedere ad emettere apposita Ordinanza con divieto di balneazione nel tratto di mare antistante la foce del Canale Rio Torto in quanto il valore comunicato dalla ARPALAZIO sede di Latina è maggiore del limite Escherichia coli Acque marine pari a 500MNP e che il superamento di tali limiti determina il divieto di balneazione;

considerato che l'eventuale ripristino della balneabilità avverrà a seguito di controlli "aggiuntivi" sullo stesso punto che saranno effettuati da ARPALAZIO;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Visto l'art. 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;

Visto l'art. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista la Legge 29.12.2000 n. 422

Vista la Legge 30.5.2003 n. 121

Visto il D.Lgs. n. 116/2008 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;

Visto il D.M. Salute e Ambiente del 30.3.2010 - Allegato A;

Vista la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 50 comma 5 di cui al D. Lgs. 267/2000 e che pertanto si rende necessario emettere un provvedimento contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica;

ORDINA

il divieto di balneazione nel tratto di mare antistante la foce del Canale Rio Torto.

Il ripristino dell’idoneità alla balneazione avverrà solo a seguito dell’esito favorevole delle analisi relative a controlli aggiuntivi che verranno effettuati da ARPALAZIO;

La presente Ordinanza verrà affissa in modo ben visibile su cartelli installati nella zona sopra indicata ed è fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare quanto in essa previsto.

La stessa Ordinanza sarà comunicata agli uffici competenti per l’esecuzione ed in particolare alla Polizia Locale, al settore Lavori Pubblici e Tecnologico, alla società Acqualatina affinché provvedano ad avviare in sinergia e stretta collaborazione tutte le iniziative utili a determinare la fonte di inquinamento del tratto di mare di cui alla presente ordinanza

In caso di inottemperanza alle disposizioni della presente Ordinanza, i soggetti obbligati saranno deferiti all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 C.P..

Il controllo e le verifiche dell’ottemperanza alla presente Ordinanza viene demandato alla Polizia Locale, ai Carabinieri e all’Ufficio Locale Marittimo.

Si dà atto che la presente Ordinanza non è soggetta a notifica.

Il presente atto sarà pubblicato a cura del Servizio competente nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sul sito web del Comune di San Felice Circeo nella sezione PROVVEDIMENTI, sottosezione “PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO” in adempimento all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Viene dato atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Lazio, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Municipale, 16-07-2019

IL SINDACO
F.TO DOTT. Giuseppe Schiboni

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che copia della presente Ordinanza è stata affissa a questo Albo Pretorio, come prescritto dall'art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal 16-07-2019 con cronologico n. 1043.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA FRANCESCA PARISI

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

San Felice Circeo, li 16-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCESCA PARISI